

Premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Rilevato che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato ACN), per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- in data 8 luglio 2010 è stato, inoltre, reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2 – nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Visto l'art. 24 dell'ACN, il quale dispone che in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'art. 22, comma 10;

Atteso che ai sensi dell'art. 14 dell'ACN tra le materie demandate alla negoziazione regionale risulta anche quella relativa all'anzidetto art. 24;

Atteso che ai sensi dell'articolo 22, comma 10, dell'ACN sono legittimate alla trattativa, alla definizione e alla firma degli Accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività a livello nazionale (numero di iscritti non inferiore al 5% delle deleghe complessive per la ritenuta del contributo sindacale);

Preso atto, quindi, che risultano legittimate alla trattativa regionale, per aver sottoscritto l'ACN, le Organizzazioni sindacali FIMP e CIPE;

Atteso che l'Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), sulla base della preintesa approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 25 febbraio 2011, è stato sottoscritto in via definitiva in data 11 marzo 2011 dall'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP e CIPE;

Atteso che l'AIR, al paragrafo 2.1, lettera c), per quanto attiene alla composizione del Comitato regionale stabilisce che:

1. La delegazione di parte pubblica è composta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla Sanità. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica indica, inoltre, l'elenco con i nominativi dei membri sostituti.
2. Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) per ciascuna OO.SS. firmataria dell'ACN e da un eventuale componente aggiunto qualora l'O.S. firmataria dell'ACN superi il 15% di livello di rappresentatività sindacale a livello regionale, determinato aggiungendo al livello di rappresentatività regionale del 5% l'ulteriore quota del 10%.
3. Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato Regionale non può in ogni caso superare le 4 unità.
4. La consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti regionali,

forniti dalla SISAC, riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'ACN (in conformità all'art. 22, comma 4).

5. Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Regionali comunicano alla Direzione Centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ACN, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.
6. Alle riunioni del Comitato regionale, è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenze in materia. Tale esperto, in quanto non facente parte del Comitato regionale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso e non ha diritto di voto.

Atteso che, al paragrafo 2.1, lettera a1), dell'AIR, il Comitato regionale, oltre alle funzioni previste dall'art. 24 dell'ACN, è, altresì, coinvolto nei programmi di revisione e sviluppo riguardanti l'area materno-infantile; in tale contesto possono inoltre essere cooptati altri operatori del Servizio Sanitario Regionale (dipendenti o convenzionati), in relazione alla specificità dei temi da trattare;

Visto il paragrafo 2.3 "Istituzione, durata in carica e funzionamento dei comitati" dell'AIR il quale dispone che:

- a) Il Comitato Regionale e i Comitati Aziendali vanno costituiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore di ogni ACN.
- b) I comitati durano in carica fino alla nomina dei nuovi Comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.
- c) I Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti.
- d) Gli accordi raggiunti formano autonomi documenti che vengono allegati al verbale della seduta e sono sottoscritti dal Presidente e dai componenti di parte sindacale aderenti. Gli accordi oggetto di trattativa devono essere definiti con almeno il 51% della rappresentatività sindacale e saranno approvati con apposito provvedimento (DGR o delibera/determina).
- e) Le decisioni del Comitato assumono efficacia dal momento in cui l'organismo deputato (Regione o Azienda) adotta idoneo provvedimento.
- f) Il membro titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del Comitato è tenuto ad avvisare il proprio rappresentante sostituto e a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto alla Direzione Centrale/Direzione Generale.
- g) I supplenti partecipano alle riunioni dei Comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari; i componenti della delegazione sindacale eccedenti il numero consentito non possono, in ogni caso, ricevere attestato di partecipazione alla seduta.
- h) Il Presidente, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente almeno due volte l'anno e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
- i) I Comitati vanno convocati con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- j) La parte pubblica fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica.
- k) La registrazione delle sedute è consentita previo consenso delle parti.
- l) Il verbale ha funzione di resoconto degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacali. Per il Comitato Regionale i verbali delle riunioni vengono autografati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e dai rappresentanti regionali di ciascuna OO.SS.
- m) La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno va comunicata alla Direzione Centrale/alla Direzione Aziendale con un

preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti in coda a quelli già indicati.

n) Il rimborso di € 200 più le spese di viaggio, previsto per la partecipazione dei componenti di parte medica ai Comitati, viene corrisposto ai soli membri titolari, o nel caso di assenza al loro sostituto, esclusi i rappresentanti delle OO.SS. ammessi per le sole funzioni consultive ed informative, in conformità alle condizioni stabilite all'art. 21, comma 1, dell'ACN.

Atteso che l'AIR, alla norma transitoria n. 1, del paragrafo n. 2.3.2, stabilisce che la composizione dell'attuale Comitato Regionale è valevole fino alla stipula definitiva del medesimo AIR, avvenuta l'11 marzo 2011, e che, pertanto, risulta necessario provvedere alla istituzione di un nuovo Comitato regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 che, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 dd. 12.12.2011 ha istituito il Comitato regionale di cui al citato art. 24 dell'ACN;

Dato atto che la costituzione del Comitato regionale è avvenuta dopo che, a livello nazionale, è stata chiarita la vicenda che aveva interessato la sigla sindacale CIPE, su cui sono intervenuti i seguenti provvedimenti:

1. a seguito di contrastanti comunicazioni ufficiali pervenute dalla CIPE, determinanti incertezza sulla titolarità della rappresentanza legale e degli organismi statutari ed in attesa di chiarimenti condivisi tra le parti ovvero di intervento della magistratura, la SISAC, con delibera dd. 15 settembre 2011, provvedeva cautelativamente a sospendere la predetta organizzazione sindacale dalla delibera di rappresentatività assunta in data 27 ottobre 2010 e valida ai fini della contrattazione nazionale con inizio nell'anno 2011. Su tale base, la SISAC aveva notiziato, con nota prot.n. 733 dd. 15.9.2011, le Regioni invitandole a sospendere ogni iniziativa anche ai fini della costituzione del Comitati regionali ex art. 24 ACN;

2. In data 17.10.2011, a seguito dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., emessa dal giudice del Tribunale di Cagliari in data 4.10.2011, la SISAC, ritenendo, allo stato, di dover comunque rispettare il provvedimento giudiziario cautelare adottato, in attesa di acquisire eventuali ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria, deliberava in data 17.10.2011 di revocare, la delibera di sospensione della sigla CIPE precedentemente adottata in data 15 settembre 2011, precisando che tale atto produceva la riammissione della CIPE tra le sigle rappresentative autorizzate a partecipare alla contrattazione nazionale per l'anno 2011 e determinava il ripristino in capo alla medesima organizzazione sindacale dei diritti e delle prerogative sindacali scaturenti dall'ACN. Di un tanto veniva data comunicazione alle Regione con nota SISAC prot.n. 853 dd. 17.10.2011;

Atteso che, a Comitato non ancora insediato, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è stata informata, preliminarmente nelle vie brevi, del commissariamento della Federazione regionale CIPE Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che con nota prot.n. 1061/SPS/ARU dd. 19.1.2012 la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, nel chiedere conferma di un tanto, ha invitato la Presidenza Nazionale CIPE a comunicare il nominativo di un proprio rappresentante e del suo sostituto da designare in seno al Comitato regionale in parola, al posto del dr. Vincenzo Colacino (titolare) e dr.ssa Bruna Ferroli (supplente);

Rilevato che dalla nota della dr.ssa Stefania Sansotta del 20.1.2012, con allegata determinazione del 29.10.2011 di commissariamento pro-tempore della Federazione regionale FVG della CIPE, si evincono gli elementi di seguito riportati:

- in virtù del commissariamento la dr.ssa Stefania Sansotta, che assume la veste di Commissario della Federazione regionale FVG della CIPE, è legittimata a rappresentare la CIPE in seno ai Comitati regionali e aziendali per la pediatria di

libera scelta nella Regione Friuli Venezia Giulia e in qualunque altro organismo previsto dal vigente ACN per i pediatri di libera scelta;

- vice commissario pro-tempore della Federazione regionale FVG della CIPE è nominato il dr. Giuseppe Gullotta;

- il dr. Vincenzo Colacino è invitato, con effetto immediato, a non compiere più alcuna operazione in nome e per conto della Federazione regionale FVG della CIPE;

Considerata la straordinarietà e gravità della situazione derivante dai provvedimenti sopra menzionati adottati dalla CIPE Nazionale nei confronti del componente titolare dr. Vincenzo Colacino, designato in rappresentanza della CIPE regionale per il FVG in seno al Comitato regionale istituito con DPR n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011, che a sua volta aveva individuato come suo supplente la dr.ssa Bruna Ferroli;

Dato atto che il dr. Vincenzo Colacino non ha più titolo a compiere alcun atto in nome e per conto della Federazione regionale FVG della CIPE e che, di conseguenza, l'indicazione del suo sostituto – dr.ssa Ferroli – viene a decadere per tali motivi;

Rilevato che con nota del 4.2.2012 il Presidente Nazionale CIPE ha designato il proprio rappresentante in seno all'anzidetto Comitato individuandolo nella dr.ssa Stefania Sansotta, in qualità di membro titolare, e nel dr. Giuseppe Gullotta, in qualità di membro supplente;

Considerata, altresì, la necessità di apportare, in aggiunta alle modifiche sopra esposte, ulteriori variazioni alla composizione dell'anzidetto organo collegiale in quanto si rende necessario sostituire alcuni componenti dimissionari di parte sindacale e alcuni componenti di parte pubblica non più in servizio presso la Regione;

Visto il messaggio di posta elettronica dd. 14.3.2012 e la successiva nota dd. 15.5.2012 del segretario regionale FIMP con i quali comunica la sostituzione della dr.ssa Daniela Rosenwirth, dimissionaria, con la dr.ssa Raffaella Servello, in qualità di membro supplente del Comitato in argomento;

Vista la nota prot.n. 3572/GAB-(GAB-4-1-1-SAN)-0 dd. 4.5.2012 con la quale il Presidente della Regione, che ha assunto la delega delle funzioni in materia di salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, ha comunicato che sarà supplente del Presidente del Comitato in questione il dott. Gianni Cortiula, mentre la dott.ssa Bernardetta Maioli, già membro del Comitato, sarà supplente del dott. Alessandrino Fanzutto, al posto del dr. Roberto Ferri cessato dal rapporto di lavoro con la Regione a decorrere dal 29.3.2012;

Constatato che dalle dichiarazioni rilasciate, alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, ai sensi dell'art. 55, della L.R. n. 1/2000, dai nuovi componenti designati a far parte del Comitato in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;

Preso atto che le variazioni sopra indicate determinano la seguente composizione del Comitato regionale:

Delegazione di parte pubblica

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Renzo TONDO (Presidente)	Dott. Gianni CORTIULA (Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali)
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 "Alto Friuli")	Dott.ssa Marcella BERNARDI (ASS n. 2 "Isontina")
Dott. Dino FARAGUNA (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")	Dott.ssa Luisella GIGLIO (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")
Dott. Alessandrino FANZUTTO (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG – DCSISPS)

Delegazione di parte sindacale

Membri titolari	Membri supplenti
Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)	Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)	Dott. Sergio MASOTTI (FIMP)
Dott. Mauro STRADI (FIMP)	Dott.ssa Raffaella SERVELLO (FIMP)
Dott.ssa Stefania SANSOTTA (CIPE)	Dott. Giuseppe GULLOTTA (CIPE)

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica;

Confermata ogni altra previsione del citato decreto n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 non espressamente modificata dal presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Regione,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la composizione del Comitato regionale istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 che risulta, pertanto, essere attualmente così composto:

Delegazione di parte pubblica

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Renzo TONDO (Presidente)	Dott. Gianni CORTIULA (Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali)
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 "Alto Friuli")	Dott.ssa Marcella BERNARDI (ASS n. 2 "Isontina")
Dott. Dino FARAGUNA (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")	Dott.ssa Luisella GIGLIO (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")
Dott. Alessandrino FANZUTTO (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG – DCSISPS)

Delegazione di parte sindacale

Membri titolari	Membri supplenti
Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)	Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)	Dott. Sergio MASOTTI (FIMP)
Dott. Mauro STRADI (FIMP)	Dott.ssa Raffaella SERVELLO (FIMP)
Dott.ssa Stefania SANSOTTA (CIPE)	Dott. Giuseppe GULLOTTA (CIPE)

2. Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

- 3.** Di dare atto che tutti i nuovi componenti designati a far parte del Comitato hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2000, l'insussistenza di motivi di incompatibilità.
- 4.** Di confermare ogni altra previsione del citato decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 non espressamente modificata dal presente provvedimento.
- 5.** Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE